

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lembo.

LEMBO. Data la stanchezza della Camera, dichiaro di rinunciare a parlare, e presenterò invece una interpellanza con preghiera al presidente del Consiglio che mi usi la cortesia di rispondermi il più presto possibile.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono perfettamente d'accordo.

LEMBO. Sono autorizzato a questo, perchè un brano della relazione dell'onorevole Cao-Pinna mi obbliga ad intervenire nella discussione.

Siccome questo non è ora possibile, mi tratterrò sull'argomento in tema di interpellanza.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, s'intende approvato il capitolo 155 in lire 27,000.

Capitolo 156. Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1º febbraio 1891, numero 260), lire 8,000.

Capitolo 157. Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere, lire 13,300.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Caccialanza.

CACCIALANZA. Rinunzio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, resta approvato il capitolo 157 in lire 13,300.

Capitolo 158. Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio dell'amministrazione carceraria (legge 14 luglio 1898, n. 335), lire 47,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 159. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*), lire 750.

Capitolo 160. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 32,000.

Capitolo 161. Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici, lire 220,000.

Capitolo 162. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie terza, articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2), lire 525,000.

Capitolo 163. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie terza, articoli 1 e 7

e legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2), lire 175,000.

Capitolo 164. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie terza, articoli 2 e 8), lire 67,750.

*Spese per la pubblica beneficenza*. — Capitolo 165. Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza, lire 8,910.

Capitolo 165-bis. Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, a sensi dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del fondo costituito dall'addizionale stabilita dallo stesso articolo 2, *per memoria*.

*Spese per la sanità pubblica*. — Capitolo 166. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, articoli 2 e 13 luglio 1905, n. 399, articolo 2) (*Spesa obbligatoria*), lire 236,000.

Capitolo 167. Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di lire 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566, 13 luglio 1905, n. 399; e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544 (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 168. Fondo occorrente al pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione delle opere riguardanti la provvista di acque potabili (Articolo 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562), lire 100,000.

Capitolo 169. Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615, lire 26,690.

Capitolo 170. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321), lire 3,040.

Capitolo 171. Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Comacchio (Legge 23 agosto 1900, n. 315), lire 9,940.